MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Terzo
via Carrubaro, 5 - 98057 MILAZZO (ME)
Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832 - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it
sito: http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it

REGOLAMENTO DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Aggiornato alla luce del DM 176/2022

-
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il comma 181, lettera g);
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 12;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di adozione del Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11, comma 9, sulla riconduzione a ordinamento dei corsi a indirizzo musicale autorizzati in via sperimentale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e, in particolare, l'articolo 7 concernente l'istituzione dei licei musicali e coreutici;
- VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, concernente i corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, la riconduzione e ordinamento e l'istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"; VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- Considerato che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che lo hanno scelto, fra le attività curriculari obbligatorie aggiuntive;
- VISTO il DM 176 del 01/07/2022
- Considerato che l'insegnamento dello strumento musicale prevede un rapporto docente-alunno uno a uno e/o per piccoli gruppi strumentali;

- Atteso che per l'insegnamento dei suindicati strumenti musicali è stata prevista un' articolazione oraria che prevede lezioni pomeridiane;

il Consiglio di Istituto
adotta il seguente Regolamento del Percorso ad Indirizzo Musicale quale parte integrante del Regolamento d'Istituto della scuola

Art.1
Scelta del percorso a Indirizzo musicale

Il percorso a indirizzo musicale che costituisce parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, si sviluppa attraverso l'integrazione dell'insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica.
Il percorso a indirizzo musicale concorre alla più consapevole acquisizione del linguaggio musicale da parte dell'alunna e dell'alunno integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali, fornendo, altresì, occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio.
Nel percorso a indirizzo musicale l'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato dell'alunna e dell'alunno che si avvale di detto insegnamento e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.
La volontà di frequentare il Percorso ad Indirizzo Musicale viene espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima con l'indicazione, non vincolante, dell'ordine di preferenza tra i quattro strumenti insegnati.
Nella scuola sono attualmente attivi gli insegnamenti di: Percussioni, Flauto traverso, Pianoforte, Sassofono.

Art.2
Accesso al corso a Indirizzo musicale

Si accede al percorso ad Indirizzo Musicale previa prova di ammissione orientativo- attitudinale, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lett. b), c), d), f) e g) del citato DM 176/2022.
La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, da insegnanti di Strumento Musicale e dall'insegnante di Musica.
Ogni anno la commissione si riunisce preliminarmente per stabilire il numero dei posti disponibili per ciascuno strumento, le modalità di conduzione della prova orientativa attitudinale e i criteri di valutazione utilizzati. Il verbale della riunione preliminare alla prova attitudinale è pubblicato sul sito web dell'Istituto.
Le prove sono svolte con le stesse modalità per tutti i candidati e consistono nell'esecuzione di esercizi a difficoltà progressiva in relazione a:

- Discriminazione delle altezze musicali (suoni gravi ed acuti);
- Riproduzione di brevi sequenze ritmiche a difficoltà crescente;
- Esercizi di intonazione e riproduzione di semplici melodie vocali;

- Eventuale dimostrazione delle abilità strumentali acquisite (non vincolante);
- Verifica dell'idoneità fisica allo studio dello strumento prescelto.

Nel caso di alunni DVA certificati o con disturbo specifico dell'apprendimento, la commissione utilizzerà, se necessario, una prova differenziata. La prova differenziata prevede test similari alle prove sopra citate, con gli stessi punteggi ma, in chiave semplificata ed eventualmente anche con tempi più lunghi di verifica ed ascolto, con particolare attenzione all'aspetto psicologico.
Al fine di procedere ad una valutazione obiettiva verranno considerati i seguenti indicatori
a) -Valutazione del senso ritmico:
b) -Valutazione della capacità di intonazione e riproduzione canora:
c) -Capacità di classificare un suono secondo i parametri di altezza, timbro, intensità e durata, con particolare riguardo all'acutezza e gravità di ciascun suono in relazione ad un altro:
Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria degli alunni con indicato il punteggio in decimi ottenuto per ogni singola prova nonché quello complessivo.
La graduatoria verrà resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web della scuola.
Terminata la disponibilità dei posti, gli altri aspiranti saranno collocati in lista di attesa sempre in ordine di merito per l'idoneità allo studio ma senza diritto immediato all'ammissione. La lista di attesa sarà utilizzata nei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari dopo la pubblicazione degli esiti.

Art.3
Scelta dello strumento

L'indicazione degli strumenti, che avviene in ordine di preferenza all'atto dell'iscrizione, non vincola la Commissione preposta allo svolgimento delle prove attitudinali all'attribuzione dello strumento scelto. Questo verrà attribuito sulla base dei risultati delle prove, delle attitudini musicali riscontrate e tenendo altresì in considerazione anche la scelta dello studente. La famiglia può accettare o rifiutare l'attribuzione dello strumento operata dalla Commissione ma non pretendere che lo studente venga inserito nella classe di strumento desiderata in quanto questa scelta è a piena discrezionalità della Commissione. Nel caso non vi siano più posti disponibili per un determinato strumento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, la Commissione opterà per la scelta di un altro strumento tra quelli indicati in ordine di preferenza all'atto dell'iscrizione che la famiglia potrà comunque accettare o rifiutare. Se la scelta ricade soltanto su un solo strumento e il punteggio dello studente non è sufficiente per rientrare in quella classe, egli non ha diritto ad ottenere un posto in una classe di strumento diversa tra quelli insegnati.
A parità di punteggio, in presenza di posti disponibili in altri strumenti o di un ultimo posto disponibile per uno specifico strumento, avrà precedenza il candidato più giovane.
Le famiglie degli alunni ammessi al Corso ad indirizzo musicale si impegnano, all'atto dell'ammissione, ad acquistare uno strumento musicale personale secondo le proprie disponibilità. Non è ipotizzabile, per ovvie ragioni, frequentare il Corso se non si procede all'acquisto di uno strumento ad uso personale. La scuola può, in determinati casi, valutare la cessione in comodato

d'uso gratuito di strumenti musicali di sua proprietà fino ad esaurimento dei pezzi disponibili per coloro i quali non possono acquistarne uno.

Art. 4
Frequenza del percorso e valutazione degli apprendimenti

Il numero di alunni ammessi a frequentare il percorso ad Indirizzo Musicale è determinato tenendo conto delle ore curriculari disponibili (diciotto).
Il numero massimo di posti disponibili per le prime classi di ogni singolo strumento può variare di anno in anno anche sulla base del numero di alunni frequentanti le seconde e terze classi.
Una volta ammessi al percorso, esso diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline curriculari. Ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di studi dello studente e costituisce materia d'esame di stato al termine del primo ciclo d'istruzione. Non è ammesso il ritiro dal percorso tranne che per eccezionali e sopravvenuti motivi certificati che comprovino l'impossibilità della frequenza e/o dello studio dello strumento.
In sede di scrutinio periodico e finale, il docente di strumento partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione con le modalità previste dalla normativa vigente.
In sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni iscritti ai percorsi a indirizzo musicale il colloquio previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, comprende una prova di pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l'esecuzione di musica d'insieme. I docenti di strumento partecipano ai lavori

della commissione e, in riferimento alle alunne e agli alunni del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni.
Le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni che hanno frequentato percorsi a indirizzo musicale sono riportate nella certificazione delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Art. 5
Idoneità alla classe seconda e/o terza.

Potrà essere richiesta, tramite istanza della famiglia interessata, l'idoneità alla classe seconda o terza del corso a indirizzo musicale da parte di alunni già in possesso di competenze specifiche legate alla pratica musicale e all'utilizzo di uno strumento tra i quattro proposti e per il quale si chiede l'ammissione alla relativa classe. L'idoneità è subordinata alla disponibilità di posti nella classe richiesta e si ottiene previa valutazione da parte della Commissione esaminatrice che vaglierà la preparazione relativa al candidato sulla base di un programma svolto e delle indicazioni espresse durante la riunione preliminare alle prove attitudinali.

Art. 6
Orario delle lezioni

Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività si svolgono in orario aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria e organizzate anche su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo.
Nell'ambito dell'autonomia l'istituzione scolastica si riserva la possibilità di modulare l'orario aggiuntivo a condizione di rispettare comunque la media delle tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali.
Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:
a) lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale o per piccoli gruppi;
b) teoria e lettura della musica;
c) musica d'insieme.
Le attività di insegnamento dei percorsi a indirizzo musicale sono svolte in orario non coincidente con quello definito per le altre discipline previste dall'ordinamento vigente. Le tre ore di attività musicali sono suddivise in due moduli orari dedicati rispettivamente: uno alla lezione strumentale e uno alla lezione di teoria/lettura e/o musica di insieme.
Qualora lo studente frequenti il tempo prolungato, le lezioni di teoria/lettura e/o musica d'insieme sono svolte nei limiti dell'orario settimanale previsto per gli alunni.
Gli orari delle lezioni sono concordati e comunicati agli alunni interessati e alle famiglie dai rispettivi insegnanti di strumento musicale.

Art.7
Indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale

Le Indicazioni nazionali per l'insegnamento dello strumento musicale sono stabilite secondo il testo allegato al DM 176/2022 (ALLEGATO A).

Art.8
Vigilanza

Ai docenti di strumento è affidato il compito della vigilanza degli alunni per il tempo della loro permanenza a scuola sulla base dell'orario di lezione stabilito. I genitori possono autorizzare l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine delle lezioni e/o il tragitto scuola-casa dei loro figli sempre in maniera autonoma ai sensi di legge, compilando e sottoscrivendo entrambi un modello predisposto da questo istituto e allegando un documento d'identità. L'autorizzazione suddetta esonera da qualsiasi responsabilità i docenti di strumento che lasciano uscire gli alunni dai locali dell'istituto da soli e/o che percorrano il tragitto scuola-casa in modo autonomo ai sensi dell'art. 19 bis, Legge n. 172 del 4/12/2017. Se le famiglie non intendono autorizzare l'uscita autonoma, dovranno chiedere al collaboratore scolastico di prelevare il proprio figlio/a in classe al termine della lezione. Il docente affiderà, quindi, al collaboratore l'alunno/a che verrà consegnato personalmente ai propri genitori o a chi ne fa le veci. Non è consentito ai genitori entrare all'interno dei locali dell'istituto per prelevare i propri figli. Parimenti, non è consentito in alcun modo lasciar uscire al termine delle lezioni gli studenti dalle classi senza autorizzazione dei genitori sino a quando il collaboratore non prende in consegna lo studente stesso fino all'arrivo del genitore.

Art. 9
Organizzazione delle classi del percorso a Indirizzo Musicale

Il percorso ad Indirizzo Musicale si articola in classi aperte costituite da gruppi di alunni frequentanti le diverse sezioni al fine di fornire la più ampia possibilità di accesso agli alunni dell'Istituto.

Art. 10
Assenze dei Docenti di strumento musicale

Se un docente di strumento musicale comunica la propria assenza nel giorno in cui deve prestare servizio , l'ufficio di segreteria informerà tempestivamente gli alunni interessati e telefonicamente avviserà (fonogramma) i genitori della loro uscita anticipata . Se i genitori non sono rintracciabili gli alunni rimarranno a scuola ospitati da un'altra classe di strumento musicale fino a quando la famiglia non verrà rintracciata per comunicare l'assenza del docente.

Se l'assenza dell'insegnante coincide con i giorni in cui sono previste le lezioni collettive di musica d'insieme legate a particolari esigenze dovute a prove generali, saggi, concerti ecc., gli alunni, dopo preventivo avviso alle famiglie, potranno rimanere a scuola e saranno sotto la tutela e responsabilità dei docenti di strumento musicale presenti. Se un docente sa già con largo anticipo che dovrà assentarsi (permessi, visite specialistiche ecc.) sarà sua cura interessarsi affinchè l'ufficio di segreteria comunichi ai genitori il giorno o i giorni della sua assenza.

Art. 11
Assenze degli alunni

Per le assenze degli alunni valgono le regole generali dell'istituto. Se l'alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa non fa rientro il pomeriggio, l'insegnante di strumento appunterà l'assenza sul registro elettronico che dovrà essere giustificata al suo rientro a scuola dall'insegnante della prima ora. Se l'alunno è assente la mattina nulla vieta di frequentare la lezione pomeridiana di strumento, ma questo è obbligato a giustificare l'ingresso ritardato in orario pomeridiano con firma del genitore o chi ne fa le veci.

Art. 12
Permessi ed autorizzazioni

I permessi relativi alla uscite anticipate vengono rilasciati dall'insegnante di strumento musicale della classe, previa autorizzazione e a condizione che l'alunno venga ritirato da uno dei genitori o da un loro delegato. L'uscita anticipata sarà annotata sul registro elettronico. Solo in casi eccezionali e per giustificati motivi si potrà autorizzare l'uscita anticipata da scuola senza che l'alunno venga prelevato dal genitore, a seguito di semplice fonogramma di richiesta del genitore.

Art. 13
Orientamento

L'Istituto organizza attività di orientamento per le famiglie degli alunni e di continuità formativa per gli studenti delle classi quinte della scuola primaria al fine illustrare i contenuti della disciplina e le modalità di organizzazione del percorso ad Indirizzo Musicale.

Art.14
Modalità di collaborazione per lo svolgimento di attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria

I docenti della scuola secondaria, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva integrativa di Istituto e ai sensi del D.M. n.8 del 2011, possono utilizzare alcune ore, come quelle di potenziamento di strumento musicale o ore di strumento disponibili risultanti da un'organizzazione oraria interna (dovuta ad un eventuale numero inferiore di alunni per classe di strumento) per lo svolgimento di attività di formazione e pratica musicale nella scuola primaria in un'ottica di continuità e orientamento con l'indirizzo musicale della scuola secondaria.

Art. 15
Durata, modifiche e/o integrazioni

Il presente documento resta in vigore fino all'approvazione di un nuovo eventuale regolamento e potrà comunque essere modificato e/o integrato durante l'anno scolastico qualora se ne ravvisi la necessità. Per tutto quanto non espresso nei suindicati articoli si rimanda al regolamento generale e al D.M. 176/2022 che regola l'ordinamento dei percorsi ad indirizzo musicale.

F.to Dirigente Scolastico
prof. Alessandro Greco

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto in data 03/11/2022.